



**ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.**

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056

PEC: [asp.asti@pec.it](mailto:asp.asti@pec.it)

**CAPITOLATO D'ONERI  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI DI  
DEPURAZIONE (CODICE CER 19.08.05)**

**CAPO I – NORME GENERALI**

**ART. 1**

**COMMITTENTE, OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI GENERALI**

Committente è Asti Servizi Pubblici S.p.A. con sede legale in Asti (AT), C.so Don Minzoni, 86, Italia, C.F. e P.Iva n. 01142420056, affidataria del servizio idrico integrato per la Città di Asti, in forza della Convenzione di gestione stipulata con l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" in data 18/07/2016.

L'appalto ha, quindi, per oggetto il servizio di smaltimento dei fanghi provenienti dal Depuratore di Strada Quaglie 14, Asti (AT), Italia. Le disposizioni del presente Capitolato d'oneri (Capo I – Capo II) hanno valore vincolante per l'Appaltatore e si intendono completamente conosciute dalle Parti e richiamate nel Contratto.

Ai fini del presente documento, per il periodo di durata del contratto, valgono le seguenti definizioni generali:

- a. Per "Fornitore", "Aggiudicatario", "Appaltatore", "operatore aggiudicatario" o "Impresa aggiudicataria", s'intende l'aggiudicatario della procedura indetta da A.S.P. S.p.A., rubricata con il n. di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara e con la locuzione "Affidamento n. 1/2020";
- b. Per "Ente", "Ente aggiudicatore" o "Committente", s'intende Asti Servizi Pubblici S.p.A., in forma abbreviata A.S.P. S.p.a.;
- c. Per "servizio" o "prestazioni/e", si intende il servizio di smaltimento dei fanghi provenienti dal Depuratore, e le relative attività accessorie, meglio descritti nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto;
- d. Per "P.E.C., Pec o pec", si intende la posta elettronica certificata;
- e. Per "Capitolato" o "Capitolato d'Oneri" o "CSA", s'intende il presente documento, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- f. Per "Contratto", s'intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. S.p.A. e l'Appaltatore, in seguito all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara, nonché ad altri adempimenti di legge;
- g. Per "giorni feriali" o "lavorativi", s'intendono i giorni non festivi della settimana, compresi tra lunedì e sabato inclusi;
- h. Per "giorni", si intendono i giorni calendariali;
- i. Per "Parti" o "Parti contrattuali", s'intendono A.S.P. S.p.A. e il Fornitore;
- j. Per "D.P.I." si intendono i dispositivi di protezione individuale;
- k. Per "Depuratore", s'intende il Depuratore di Strada Quaglie 14, Asti, Italia, gestito da A.S.P. s.p.a.;
- l. Per "D.E.C." si intende il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. S.p.A.
- m. Per "R.P." si intende il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. S.p.A.
- n. Per "Documentazione di Procedura", si intende l'insieme dei documenti di gara, ovvero il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato d'Oneri, Schema di Contratto e relativi documenti allegati;
- o. Per "C.C. o c.c.", s'intende il Codice Civile vigente in Italia;
- p. Per "Garanzia definitiva", s'intende la garanzia definitiva di cui all'art. 29 del presente Capitolato;
- q. Per "F.I.R.", s'intende il Formulario Identificativo del Rifiuto;
- r. Per "t." o "T.", s'intende tonnellata; per "€" s'intende Euro;
- s. Per "rifiuto", s'intende il rifiuto con Codice C.E.R. "19.08.05".

E' fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto.

**ART. 2**

## DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

L'Appaltatore deve assicurare, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto, lo smaltimento dei fanghi conferiti da A.S.P. S.p.A., P.Iva n. 01142420056, identificati dal seguente codice CER:

- C.E.R. "19.08.05" - "*Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e urbane* "

presso i propri impianti. I fanghi sono conferiti a cura di A.S.P. S.p.A. con i propri mezzi aziendali secondo l'elenco trasmesso all'Appaltatore entro la data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, entro la data di effettivo avvio del servizio.

### ART. 3

#### **DURATA DELL'APPALTO. PROROGA CONTRATTUALE. PROROGA TECNICA.**

L'affidamento del servizio ha una **durata di trentasei (36) mesi contrattuali consecutivi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio, e termina, ad ogni effetto, allo spirare del trentaseiesimo mese contrattuale, fermo quanto previsto dai successivi capoversi e articoli del presente Capitolato.

Alla scadenza del trentaseiesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo, A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi e, così, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi. E' espressamente esclusa la tacita proroga della durata del contratto e del servizio.

La richiesta di proroga del contratto deve pervenire, per iscritto, all'Appaltatore almeno trenta (30) giorni prima la scadenza del trentaseiesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o almeno trenta (30) giorni prima la scadenza del periodo di prima proroga contrattuale. In mancanza della richiesta di proroga, l'affidamento e il servizio cessano, senza che l'Appaltatore possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. S.p.A. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, risarcimento danni o di refusione di spese e costi.

**La proroga del contratto per la durata di ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, e, così, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, alle medesime condizioni contrattuali, sono elementi opzionali attivabili per iscritto da parte della sola A.S.P. S.p.A.** In tali casi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per A.S.P. S.p.A.

Fatto salvo l'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti capoversi e della proroga tecnica di cui al successivo capoverso, alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale ed il contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora scritta da parte di A.S.P. S.p.A.

**A.S.P. S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di disporre per iscritto la proroga tecnica del contratto per ulteriori sei (6) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, e a semplice richiesta scritta della medesima A.S.P. S.p.A., qualora alla scadenza del trentaseiesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o alla scadenza del periodo di prima o seconda proroga contrattuale, non sia stato possibile concludere la procedura per la nuova aggiudicazione del servizio e/o adottare altra soluzione atta a garantirne la continuità (di seguito anche solo "proroga tecnica").**

Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio di un nuovo Aggiudicatario, l'Appaltatore uscente, previa richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., è obbligato ad eseguire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali in essere alla data di scadenza.

### ART. 4

#### **VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DEL SERVIZIO. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DEL CONTRATTO.**

Al momento della consegna del servizio all'Appaltatore, deve essere redatto un verbale in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l'avvio del servizio e la presa in consegna dello stesso.

Il verbale previsto dal precedente capoverso deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile del Servizio incaricato dall'Appaltatore e dal D.E.C.

Le prestazioni, oggetto del Capitolato, decorrono dalla data e orario indicati nel verbale di consegna del servizio, e, comunque, entro e non oltre cinque (5) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. Ugual verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche anticipata (es. risoluzione, etc.), per la riconsegna da

parte dell'Appaltatore, ad A.S.P. S.p.A., del servizio e di quant'altro oggetto di consegna ai sensi del capoverso primo del presente articolo.

L'eventuale sospensione e ripresa del servizio disposte da A.S.P. S.p.A., acclamate, rispettivamente, in un verbale di sospensione e di ripresa, sono disciplinate dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle cui disposizioni si rinvia. Per la disciplina della sospensione del Contratto si applica, quindi, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni di servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia con l'Ente aggiudicatore.

#### **ART. 5**

##### **CARATTERE E NATURA DEL SERVIZIO OGGETTO D'AFFIDAMENTO**

Il servizio idrico integrato costituisce attività di pubblico interesse, ed in quanto tale non può essere sospeso, interrotto e/o abbandonato. Perciò, tenuto conto degli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato, l'Appaltatore non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento, fatti salvi i casi di forza maggiore, che devono comunque essere puntualmente documentati e comunicati per iscritto ad A.S.P. s.p.a. e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 24 del presente Capitolato d'Oneri.

Non sono considerati "causa di forza maggiore", e di conseguenza sono oggetto di penali ai sensi dell'art. 26 del Capitolato d'Oneri, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono del servizio, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato d'Oneri e di cui al Contratto, A.S.P. S.p.A. può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti sull'Appaltatore, e ciò indipendentemente dalle penali a quest'ultimo applicate ai sensi dell'art. 26 del Capitolato e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. S.p.A. di rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

Per le esecuzioni d'ufficio del servizio, A.S.P. S.p.A. può avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Fornitore, o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale, strumenti e/o mezzi.

#### **ART. 6**

##### **AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo del ribasso unico offerto in gara e di ogni eventuale ecotassa correlata alla prestazione richiesta ed opzione, è pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. di legge. Il "**costo unitario di smaltimento del rifiuto**" è pari ad €/t \_\_\_\_\_ (Euro / tonnellata \_\_\_\_\_) al netto dell'I.V.A. di legge e resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Le quantità dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione sono stimate sulla base dei dati storici, ma puramente indicativi e non vincolanti in alcun modo per A.S.P. s.p.a. e possono variare entro il limite del 20% (venti per cento) in diminuzione o in aumento rispetto ai quantitativi totali presunti.

**L'Appaltatore ha diritto, esclusivamente, al pagamento del servizio di smaltimento dei fanghi regolarmente eseguito, e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del contratto esplicitato all'art. 3 del Capitolato d'Oneri - l'importo dell'appalto, indicato al capoverso primo del presente articolo e nel Contratto, non sia stato esaurito, indipendentemente dall'importo impegnato fino a quel momento.**

Fatte salve ipotesi di legge, non è dovuta, a titolo di corrispettivo, alcun anticipo da A.S.P. s.p.a.

#### **ART. 7**

##### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio.

#### **ART. 8**

##### **SPESE E ONERI TRIBUTARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Tutte le spese, ivi compresa l'imposta di bollo ove dovuta e ogni altro onere tributario, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, comprese quelle inerenti la registrazione del contratto in caso d'uso. Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Permane fermo quanto specificatamente previsto negli atti amministrativi di gara, per la refusione delle spese di pubblicazione del Bando di Gara e dell'Avviso di Esito della gara.

#### **ART. 9**

## CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto relativo al servizio di cui al presente Capitolato d'Oneri e di cui al Capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme, generali e particolari, che lo regolano e di tutte le circostanze, generali e speciali, che possano avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione al prezzo offerto.

### ART. 10

#### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione deve avvenire con cadenza mensile posticipata, con in un documento a latere il riepilogo del servizio svolto nel periodo temporale considerato.

Tutte le fatture devono essere emesse dall'Appaltatore a norma di legge tra il primo e il decimo giorno del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, ed essere intestate ad A.S.P. S.p.A. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056.

L'Appaltatore è autorizzato ad **emettere fattura sui quantitativi di rifiuto smaltiti**, solamente a seguito di consegna ad A.S.P. S.p.A. della quarta copia del Formulario (F.I.R.) riportante l'accettazione del rifiuto da parte del destinatario finale, ovvero di consegna ad A.S.P. S.p.A. della dichiarazione sostitutiva di avvenuto smaltimento del rifiuto nel caso di conferimento ad impianto di stoccaggio provvisorio o della dichiarazione di presa in carico dello stesso rifiuto da parte di impianto estero.

L'Appaltatore deve specificare in fattura - oltre al CIG assegnato alla commessa e ad ogni altro dato di legge - il **costo unitario di smaltimento dei fanghi (€/t.) e la quantità di rifiuto smaltito**, riportando gli estremi dei relativi Formulari.

L'Offerta Economica formulata in gara è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico l'Appaltatore di qualsiasi rischio e/o alea. Per tutta la durata del contratto, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore non può, pertanto, vantare diritto ad altri corrispettivi e/o supplementi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo risultante dall'Offerta.

Come stabilito dall'art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e s.m.i., le fatture devono essere emesse e trasmesse dall'Appaltatore esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (S.D.I.) e devono contemplare l'applicazione, in deduzione dal corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall'art. 30, co. 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016, e di altre trattenute previste dalla legge, come meglio esplicitato da successivo capoverso. Ove non già noto all'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. nel corso del periodo di durata del contratto rende noto il codice destinatario per la fattura elettronica.

Tutte le fatture vengono pagate da A.S.P. s.p.a. esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

Fatte salve ulteriori verifiche di legge, le fatture vengono pagate da A.S.P. s.p.a. previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (D.U.R.C. on-line). Nel caso in cui l'Appaltatore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. S.p.A., ai sensi di legge, trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, l'Appaltatore nulla ha a che pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso A.S.P. S.p.A. o suoi aventi causa.

Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da A.S.P. S.p.A. una ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di A.S.P. S.p.A. della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

Il servizio e le attività oggetto d'affidamento devono essere effettuati dall'Appaltatore tenendo conto espressamente delle ritenute e/o trattenute previste dal precedente capoverso e dal presente articolo.

Tenuto conto del successivo art. 16 del Capitolato d'Oneri, fatte salve le verifiche di legge (es. verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore, etc.), i pagamenti saranno effettuati da A.S.P. s.p.a., in valuta corrente nello Stato Italiano, con bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

### ART. 11

#### CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

Per l'operatore economico aggiudicatario è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Fatte salve ipotesi di legge, non è ammessa la cessione del credito.

## ART. 12

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO DELLA COMMITTENTE.

A.S.P. S.p.A., nel periodo di durata del contratto, si riserva di risolvere il contratto in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato (ai sensi dell'art.1456 c.c.), salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno, nell'ipotesi in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. verifica negativa circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dal Fornitore in gara, ivi compresi i requisiti morali di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del servizio;
3. non avere iniziato e/o avviato l'esecuzione del servizio e delle attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto, entro cinque (5) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto per iscritto dall'Ente aggiudicatore;
4. ingiustificata sospensione del servizio;
5. inosservanza delle norme di legge ambientali;
6. inosservanza alle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
7. inadempienza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali di cui al Capitolato d'Oneri, nonché alle norme di legge in materia;
8. smaltimento dei fanghi in siti e/o impianti non autorizzati;
9. in ogni altra ipotesi prevista dalla legge, dal Capitolato d'Oneri e dal Contratto.

In tutti i casi di risoluzione ad esso imputabili, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere gli eventuali danni, diretti ed indiretti, causati, e il maggiore onere che A.S.P. S.p.A. deve sostenere per l'affidamento del servizio ad un altro operatore economico, incamerando la garanzia definitiva e riservandosi di richiedere l'ulteriore maggiore danno se quest'ultima non risultasse sufficiente. In nessun caso, A.S.P. S.p.A. è tenuta a comprovare i danni diretti ed indiretti subiti.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 108, co. 4, D.lgs. n. 50/2016, quando nel corso del periodo di durata del contratto, A.S.P. S.p.A. accerti che la sua esecuzione non procede secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo del Capitolato d'Oneri e di cui al Contratto, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. S.p.A. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

**Inoltre, il Contratto si risolve, senza che l'Appaltatore possa avanzare e pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo nei confronti di A.S.P. S.p.A., in caso di esaurimento dell'importo contrattuale complessivo a fronte del servizio regolarmente eseguito, nel corso del periodo di durata dell'affidamento esplicitato dall'art. 3 del Capitolato. L'importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge, rappresenta quindi per A.S.P. S.p.A. il limite massimo di spesa.**

Inoltre, il Contratto intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e l'Appaltatore si intende risolto, ad ogni effetto, senza necessità di alcuna comunicazione scritta da parte di A.S.P. S.p.A., nel caso di risoluzione, revoca e/o decadenza, anche anticipata, della Convenzione citata all'art. 1 del Capitolato, intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato", avente ad oggetto l'affidamento ad A.S.P. S.p.A. del servizio idrico integrato. Ciò, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese e/o eccezioni, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. S.p.A. e i terzi.

A.S.P. S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, qualora particolari ed imprevedibili situazioni, vicende o mutamenti nei programmi di lavoro ad essa non imputabili, o, comunque, in presenza di una giusta causa, lo imponessero. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di servizi dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in questo caso, nulla e a nessun titolo può pretendere il soggetto aggiudicatario.

Permane fermo, in materia di antimafia, quanto previsto dagli artt. 88, co 4-ter e 92, co. 4, D.lgs. n. 159/2011.

## ART. 13

### DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia insorga fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del Contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Asti.

La pendenza di un eventuale contenzioso tra le Parti, non consente all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio oggetto del Capitolato e del Contratto.

E' espressamente escluso il ricorso all'Arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

#### **ART. 14**

##### **OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Oltre a quanto stabilito e/o richiamato dal presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto di appalto, l'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza di tutta la normativa applicabile, in particolare:

- a) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- b) D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle parti e nei disposti applicabili;
- d) Codice Civile.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni in vigore, in modo particolare per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto ed alle norme che fossero emanate durante l'esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 15**

##### **RISCHI INTERFERENTI**

L'Appaltatore fornisce ad A.S.P. S.p.A., ed in particolare al D.E.C., le informazioni relative ai rischi specifici prodotti dalla propria attività, al fine di eliminare o ridurre al massimo i potenziali rischi da interferenza durante le operazioni di scarico presso l'impianto di smaltimento, redigendo, ove tenuto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta, e dotarli del vestiario di lavoro, nonché di ogni altro ausilio e/o D.P.I. adatto alla corretta protezione dai rischi sul lavoro.

#### **ART. 16**

##### **OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i.

L'Appaltatore, entro la data di stipula del Contratto, e comunque su richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., deve, fra l'altro, comunicare ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento su detto conto corrente.

In ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi del presente articolo, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dall'Appaltatore, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 17**

##### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER L'APPALTATORE**

L'Appaltatore, durante tutto il periodo di durata del contratto esplicitato art. 3 del Capitolato d'Oneri, nonché al termine dello stesso Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. S.p.A. di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

L'obbligo di cui al precedente capoverso del presente art. 17 del Capitolato d'Oneri, non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio.

L'Appaltatore deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, dai relativi Regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. S.p.A. e/o a terzi.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione del servizio.

#### **ART. 18**

## **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

I dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell'A.N.A.C., inerenti l'affidamento del servizio e il Contratto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di A.S.P. S.p.A. ([www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it)), nella sezione "Società Trasparente", a cura di quest'ultima.

### **ART. 19**

#### **COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.**

Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative al servizio e alle attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r, telefax o posta elettronica, e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. I recapiti di telefax, di posta elettronica ordinaria e di pec sono indicati dalle Parti all'atto della stipula del contratto.

### **ART. 20**

#### **DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI**

Le Parti, per tutta la durata del Contratto esplicitata all'art. 3 del Capitolato d'Oneri, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, e ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. Il domicilio è eletto all'atto della stipulazione del Contratto. Ai fini del presente del presente Capitolato d'Oneri, per "Parti" si intendono A.S.P. S.p.A. e il Fornitore.

## **CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO - NORME TECNICHE**

### **ART. 21**

#### **GENERALITA'**

Per quanto concerne in particolare le caratteristiche dei fanghi, si precisa che il valore di secco del fango non è impegnativo da parte di A.S.P. S.p.A., e può variare in funzione delle condizioni metereologiche e di funzionamento dell'impianto di depurazione.

### **ART. 22**

#### **ANALISI DEI RIFIUTI**

Ai fini della valutazione del servizio, le caratteristiche chimico-fisico-biologiche del fango possono essere ricavate da analisi fornite da A.S.P. S.p.A. con la temporalità prevista dalla legge o da regolamenti attuativi o, in alternativa, da analisi effettuate a cura dell'Appaltatore direttamente da campioni prelevati presso gli impianti di smaltimento.

Copia conforme all'originale o l'originale dei certificati di analisi effettuate dall'Appaltatore, redatti da un laboratorio accreditato Accredia o comunque accreditato ai sensi di legge, deve essere consegnata ad A.S.P. S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla data di prelievo di campioni. Gli oneri relativi al prelievo dei campioni ed alla loro caratterizzazione, nonché delle analisi chimico-fisico-biologiche, sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore e ricompresi nell'Offerta formulata in gara.

Il campione di fango da destinarsi ad analisi chimico-fisico-biologica deve essere diviso in due aliquote, di cui una consegnata a A.S.P. s.p.a. per le verifiche ritenute opportune.

Variazioni delle caratteristiche chimico-fisico-biologiche del prodotto, non danno diritto all'Appaltatore a pretese o ad azioni di rivalsa o di sospensione del servizio.

L'Appaltatore è conscio che i dati e/o informazioni afferenti dette analisi di laboratorio e/o afferenti detto campione di fango, possono essere resi noti, da A.S.P. s.p.a., all'Ente di Governo dell'Ambito 5 "Astigiano-Monferrato" e/o ad altre Autorità amministrative, di controllo o di vigilanza, senza che l'Appaltatore possa sollevare, al riguardo, pretese, eccezioni o richieste di sorta.

### **ART. 23**

#### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

Lo smaltimento del rifiuto attuato dall'Impresa aggiudicataria deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Possono essere analizzati ulteriori parametri qualora vengano prescritti dall'entrata in vigore di nuove normative o dalle autorizzazioni d'impianto.

Pertanto, l'Appaltatore deve procurarsi, a propria cura e spese, ogni altro documento di accertamento analitico, eventualmente necessario per lo smaltimento.

Nel caso di mancata accettazione del rifiuto presso l'impianto di smaltimento, l'Appaltatore deve provvedere, in accordo con A.S.P. S.p.A., a spese e oneri dell'Appaltatore, allo smaltimento del rifiuto presso un sito autorizzato.

#### **ART. 24 PROGRAMMA DI LAVORO**

L'Appaltatore deve garantire lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione fino alla scadenza dell'affidamento del servizio, individuata dall'art. 3 del Capitolato. L'apertura degli impianti per il conferimento del rifiuto deve essere garantita ad A.S.P. S.p.A. nei seguenti giorni e orari della settimana: dal lunedì al venerdì, con orario 08.00 – 17.30; il sabato, con orario 08.00 – 12.30.

#### **ART. 25 AUTORIZZAZIONI E RECAPITI DEL RIFIUTO**

Tutte le autorizzazioni e/o titoli abilitativi necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri e del Contratto, non devono prevedere alcun adempimento e/o onere da parte di A.S.P. S.p.A., e devono essere in possesso dell'operatore economico. La compilazione dei documenti di trasporto è a carico di A.S.P. S.p.A. L'Appaltatore si impegna a smaltire i rifiuti nell'Impianto indicato in sede di gara.

Qualora l'Appaltatore abbia necessità di variare il luogo o le modalità di smaltimento del rifiuto al verificarsi di eventi eccezionali e/o imponderabili, può farlo solo comunicando preventivamente, di volta in volta, la nuova destinazione e presentando tutta la documentazione relativa. A tale variazione, l'Appaltatore può procedere solamente dopo il benestare di A.S.P. S.p.A. Eventuali costi e spese aggiuntivi e/o di trasporto, afferenti detta variazione, sono per intero a carico dell'Appaltatore, senza azione di rivalsa verso A.S.P. s.p.a.

#### **ART. 26 PENALI**

Per il servizio non effettuato o effettuato in maniera difforme dal Capitolato d'Oneri e dal Contratto, e comunque qualora l'Appaltatore non ottemperi a tutto quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto, A.S.P. S.p.A. si riserva di applicare, nei confronti dell'Appaltatore, le seguenti penali.

L'Appaltatore è sempre tenuto a ritirare il rifiuto individuato dal presente Capitolato d'Oneri. Pertanto, nel caso l'Appaltatore provveda a ritirare una minore quantità di fango rispetto al carico da A.S.P. S.p.A. trasportato, è in facoltà della medesima applicare una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni cassone scarrabile in meno.

Sono previste, inoltre, le seguenti penali:

- inosservanza delle disposizioni e/o direttive emanate in forma scritta dal D.E.C.: € 100,00 (euro cento/00) per ogni violazione;
- inosservanza del Programma di lavoro di cui all'art. 24 del Capitolato d'Oneri: € 100,00 (euro cento/00) per ogni violazione;
- mancata consegna, per qualsiasi ragione, ad A.S.P. S.p.A. della quarta copia del Formulario (F.I.R.): € 100,00 per ogni documento non consegnato ad A.S.P. S.p.A. nei termini di legge;
- qualsiasi altra deficienza, non espressamente contemplata nei precedenti punti, che limiti palesemente la qualità del servizio: € 100,00 (euro cento/00) per ogni violazione e/o difformità;

Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato d'Oneri o dal Contratto, non espressamente prevista nei capoversi precedenti del presente articolo, può essere applicata una penalità variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

A.S.P. S.p.A. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui ai precedenti capoversi, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata con raccomandata a/r o mediante pec, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare, la sua entità economica, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni, per la presentazione da parte dell'Appaltatore di eventuali controdeduzioni scritte.

L'Appaltatore può presentare, dunque, per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. S.p.A. con la contestazione.

Entro dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. S.p.A. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore e l'eventuale



applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. S.p.A. abbia dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti autorizzati.

Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dall'Appaltatore, A.S.P. S.p.A. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. S.p.A. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni.

In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte dell'Appaltatore, A.S.P. S.p.A. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

L'importo delle penali applicate viene detratto da A.S.P. S.p.A. dal primo pagamento utile e/o dal deposito versato a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

Le penali vengono applicate da A.S.P. S.p.A. fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge, con facoltà di risolvere il Contratto ai sensi di quanto indicato all'art. 12 del presente Capitolato d'Oneri, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto all'eventuale maggior danno subito.

Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Capitolato, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 27**

### **RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER DANNI A TERZI**

Fermo quanto previsto dal successivo articolo, l'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura, arrecati a terzi, e per il danneggiamento di persone, animali e/o a cose, dal proprio operato, dal proprio personale, dai propri collaboratori e/o dai propri mezzi e attrezzature, ed, in ogni caso, deve provvedere, senza indugio, ed a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti e/o degli oggetti danneggiati. Nella nozione di "terzi", si intende compresa anche A.S.P. S.p.A.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e a tenere indenne A.S.P. S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo e da ogni pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi previsti nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto e, comunque, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi ascrivibile all'Appaltatore.

In caso di mancata reintegrazione dei danni causati ai terzi per qualsiasi motivo dal proprio operato, dal proprio personale e/o propri collaboratori, nel termine fissato nella relativa lettera, A.S.P. S.p.A. è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo l'importo sulle fatture da liquidare, oppure in caso di inadempienza, sul deposito versato a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

## **ART. 28**

### **POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto esplicitata all'art. 3 del presente Capitolato d'Oneri, è obbligato a stipulare, e a mantenere efficace, una polizza per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), accesa presso primaria compagnia assicuratrice, per un massimale, per ogni sinistro, pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio/consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Copia del documento di polizza R.C.T. deve essere consegnato a A.S.P. S.p.A. all'atto della sottoscrizione del Contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A.

In alternativa all'apposita polizza assicurativa di cui ai precedenti capoversi, l'Appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) già attivata presso primaria compagnia assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicati. In tal caso, l'Appaltatore deve produrre entro la data di sottoscrizione del Contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A., un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in questione copre anche il servizio svolto per conto di A.S.P. S.p.A., precisando che non vi sono limiti ai massimali per danni e che non sono opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore, non può compromettere l'efficacia della polizza.

L'Appaltatore, previa richiesta di A.S.P. S.p.A., si impegna a documentare a A.S.P. S.p.A. il pagamento dei premi assicurativi previsti dal relativo contratto di assicurazione, in seguito alle scadenze previste nel contratto di assicurazione medesimo.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 27 del Capitolato d'Oneri, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa prevista dal presente articolo del Capitolato, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico dell'Appaltatore, e che non sono, comunque, opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali.

Sinistri e infortuni che dovessero accadere al personale dell'Appaltatore, a cose e/o beni dello stesso o del suo personale, sono sempre ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

La responsabilità civile dell'Appaltatore sussiste anche in caso di insufficienza delle coperture assicurative sopra previste; in ogni caso l'Appaltatore è anche tenuto a farsi carico di ogni franchigia, scoperto e/o limiti di garanzie presenti nel contratto di assicurazione.

#### **ART. 29**

##### **GARANZIA DEFINITIVA A CARICO DELL'APPALTATORE.**

La garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A. di legge, e alla medesima garanzia definitiva si applicano le riduzioni e le previsioni di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere sotto forma di fidejussione secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore dei servizi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso il Fornitore e quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora la garanzia definitiva dovesse venire meno, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, nel corso del periodo di durata del Contratto esplicitato dall'art. 3 del Capitolato, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa garanzia entro il termine assegnato per iscritto da A.S.P. s.p.a. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo contrattuale da corrispondere all'Appaltatore in ragione dell'esecuzione regolare del servizio.

#### **ART. 30**

##### **VIGILANZA NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Sono riconosciute ad A.S.P. S.p.A. ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'autorizzazione e al possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio;
- al controllo delle operazioni di pesa e di smaltimento del rifiuto in impianto;
- al rispetto delle norme contrattuali e/o contributive nei confronti dei dipendenti dell'operatore economico aggiudicatario.

A.S.P. S.p.A. si riserva, quindi, il diritto di effettuare ogni e qualsiasi ulteriore controllo, senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato d'Oneri.

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il cui nominativo viene comunicato all'Aggiudicatario in fase di stipula contrattuale.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali, con le relative penalità di cui all'art. 26 del presente Capitolato d'Oneri, è accertata da A.S.P. S.p.A. e viene comunicata all'Appaltatore ai sensi del succitato art. 26.

A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà, sia prima sia dopo l'aggiudicazione, di compiere dei sopralluoghi atti a verificare la struttura dei siti di smaltimento indicati in sede di gara, nonché la rispondenza riguardante le norme vigenti e la correttezza nell'esecuzione delle operazioni indicate in autorizzazione. A.S.P. S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di verificare, anche senza preavviso, il peso dei rifiuti scaricati/caricati.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di A.S.P. S.p.A. non implica per quest'ultima alcuna responsabilità per quanto attiene il servizio oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto, che pertanto deve essere eseguito in proprio dall'Appaltatore e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 31**

##### **OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Il servizio deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti norme di legge e delle modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto. L'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti. L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d'Oneri;
- dall'inosservanza delle direttive impartite da A.S.P. S.p.A. per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'attività di conferimento finale dei fanghi, sollevando A.S.P. S.p.A. da ogni corrispondente chiamata in causa, anche parziale e sussidiaria.

A semplice richiesta da parte di A.S.P. S.p.A., l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, le autorizzazioni e/o titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del servizio previsto nel presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione scritta ad A.S.P. S.p.A. circa la sospensione, revoca e/o modifica delle autorizzazioni e/o titoli abilitativi sopraddeati da parte delle Autorità competenti.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere A.S.P. S.p.A. sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi.

L'Appaltatore sarà, comunque, tenuto a risarcire A.S.P. S.p.A. del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato d'Oneri, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle previsioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile verso A.S.P. S.p.A. del buon andamento del servizio assunto, dell'operatività e della disciplina dei propri dipendenti e/o collaboratori.

## **ART. 32**

### **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. DISPOSIZIONI GENERALI**

Relativamente agli aspetti complessivi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, l'Appaltatore deve procedere a:

- nominare un Responsabile del Servizio (preposto opportunamente formato o dirigente), entro la data di stipula del contratto, dandone contestualmente comunicazione scritta ad A.S.P. S.p.A.;
- verificare che il Responsabile del Servizio operi in modo da garantire costantemente il mantenimento delle condizioni di decoro e di sicurezza dei luoghi interessati dal servizio, da inizio servizio fino alla scadenza contrattuale, in costante collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione del Fornitore e di A.S.P. S.p.A.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**IL TECNICO**

F.to P.I. Riccardo SPRIANO

**IL DIRIGENTE B.U. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

F.to Ing. Roberto TAMBURINI